NOTAIO GIUSEPPE TEDONE
MILANO Via G. Morone, 8 Tel. (02) 76013077
Laveno Mombello - Via Porro, 15 - Tel. (0332) 666811

Repertorio n. 57503 Raccolta n. 26195

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro maggio duemilaventitre
in Milano, nel mio studio alla Via G. Morone n. 8, alle ore dodici e trenta.
Innanzi a me dottor Giuseppe Tedone, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano

SI E' RIUNITA

in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione non riconosciuta e di nazionalità italiana **"Associazione Civile Giorgio Ambrosoli"**, con sede in Milano, Via Monte di Pietà n. 15, codice fiscale 97594090157, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- proposta di modifica dello Statuto.

E' PRESENTE

il signor NOTARBARTOLO DI VILLAROSA ROBERTO HATCH MARIA, nato a New York (Stati Uniti) il giorno 22 febbraio 1952, domiciliato in Milano presso la sede associativa, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.
A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:
assume la presidenza, su designazione degli intervenuti, il Presidente signor NOTARBARTOLO DI VILLAROSA ROBERTO HATCH MARIA, il quale:

CONSTATATO

- che la presente assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione trasmesso ai soci e a tutti gli aventi diritto via e-mail in data 4 maggio 2023;
- che sono presenti, in proprio e per deleghe, che, previa verifica della regolarità formale, vengono acquisite agli atti dell'Associazione, numero 12 (dodici) Associati su un totale di numero 15 (quindici) Associati e precisamente:
--- NOTARBARTOLO DI VILLAROSA ROBERTO HATCH MARIA, in proprio;
--- PERDERSOLI ANTONIO, in proprio;
--- CESA BIANCHI FRANCO, in proprio;
--- RAINERI FABIO, rappresentato per delega dal signor Notarbartolo Di Villarosa Roberto Hatch Maria;
--- FEDELE IVAN, rappresentato per delega dal signor Notarbartolo Di Villarosa Roberto Hatch Maria;
--- AMBROSOLI UMBERTO, rappresentato per delega dal signor Notarbartolo Di Villarosa Roberto Hatch Maria;
--- MARZOTTO VERONICA, rappresentata per delega dal signor Cesa Bianchi Franco;
--- GORLA ANNA LORENZA, rappresentata per delega dal signor Cesa Bianchi Franco;

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di MILANO - DP I
Registrato in via telematica
il 26 maggio 2023
al n° 39280 Serie: 1T
Esatti Euro 356,00

--- AMBROSOLI FRANCESCA, rappresentata per delega dal signor Cesa Bianchi Franco;
--- LUCCHINI STEFANO, rappresentato per delega dal signor Pedersoli Antonio;
--- BOSSINI ORESTE, rappresentato per delega dal signor Pedersoli Antonio;
--- CRIPPA SERGIO, rappresentato per delega dal signor Pedersoli Antonio;
- che sono altresì collegati in audio/video conferenza i seguenti associati:
--- DE BORTOLI FERRUCCIO;
--- DE BIASI EDOARDO;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori:
--- NOTARBARTOLO DI VILLAROSA ROBERTO HATCH MARIA, Presidente;
--- PERDERSOLI ANTONIO, Consigliere,
mentre sono collegati in audio/video conferenza i signori:
--- DE BORTOLI FERRUCCIO, Consigliere;
--- DE BIASI EDOARDO, Consigliere;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea straordinaria essendo presenti più della metà degli associati ed apre la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.
Prende la parola il Presidente, il quale informa l'assemblea sulla necessità di modificare il vigente statuto e passa quindi ad illustrare le modifiche e le integrazioni al vigente statuto dell'Associazione che propone di approvare.
Indi, dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea, con voto unanime di tutti gli associati presenti in questo luogo

DELIBERA

1) di modificare i commi 8.6, 16.6, 17.3, 17.5, 17.9, 17.10, 17.11 e 18.1 del vigente statuto dell'Associazione come segue:
"8.6 Solo gli Associati Fondatori e Ordinari in regola con il versamento della quota associativa potranno intervenire e votare in Assemblea.";
"16.6 Il Presidente dell'Associazione dura in carica 5 (cinque) anni e alla scadenza del mandato può essere rieletto.";
"17.3 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede legale, purché in Italia.
L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati; la relativa espressione del voto può avvenire anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.";
"17.5 Gli Associati potranno partecipare direttamente, ovvero tramite delega scritta, anche per posta elettronica, ad altro Associato, al quale non potranno essere rilasciate più di 5 (cinque) deleghe.";
"17.9 In sede ordinaria, le deliberazioni assembleari sono

prese (i) in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di più della metà degli Associati, in proprio o per delega e (ii) in seconda convocazione, a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.";
"17.10 In sede straordinaria, le deliberazioni assembleari sono prese (i) in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno due terzi degli Associati, in proprio o per delega e (ii) in seconda convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno un quarto degli Associati, in proprio o per delega.";
"17.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Fondo Comune ad altri enti aventi scopi affini occorre il voto favorevole di almeno la metà degli Associati.";
"18.1 Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un numero variabile di Associati da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, compreso il Presidente, i quali, restano in carica 5 (cinque) anni e alla scadenza del mandato potranno essere rieletti.";
2) di aggiungere al vigente statuto dell'Associazione il comma 8.7 avente il seguente tenore:
"8.7 Gli Associati Onorari e Benemeriti potranno intervenire alle Assemblee senza diritto di voto.";
3) di approvare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore dodici e quarantacinque.
Il costituito mi dispensa dalla lettura dell'allegato.
Del presente atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su 2 (due) fogli per 6 (sei) facciate, ho dato lettura al costituito che l'approva e con me lo sottoscrive alle ore dodici e quarantacinque.
F.TO ROBERTO HATCH MARIA NOTARBARTOLO di VILLAROSA
F.TO GIUSEPPE TEDONE NOTAIO

NOTAIO GIUSEPPE TEDONE
MILANO Via G. Morone, 8 Tel. (02) 76013077
Laveno Mombello - Via Porro, 15 - Tel. (0332) 666811

Allegato "A" all'atto n. 57503/26195 di Repertorio

STATUTO

ASSOCIAZIONE CIVILE GIORGIO AMBROSOLI

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti cod. civ., un'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Civile Giorgio Ambrosoli" (nel seguito, l'"Associazione").

Art. 2 - Durata e sede

L'Associazione ha durata illimitata e ha sede in Milano, con possibilità di istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero.

Art. 3 - Scopi

3.1 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

3.2 L'Associazione si propone il perseguimento di finalità culturali, sociali, educative e formative nell'ambito delle materie umanistiche e della cultura civile.

In particolare, essa persegue, in uno spirito di collegialità e di mutua condivisione, valori di onestà, di rispetto delle leggi e di cura del bene comune e promuove la crescita culturale e civile degli Associati anche attraverso l'interscambio di esperienze e risorse.

3.3 Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione si propone di:

a) redigere, pubblicare e divulgare, anche per il tramite della rete informatica, materiale informativo;

b) organizzare incontri, conferenze, convegni, corsi, manifestazioni, seminari di studio, dibattiti e qualsiasi altra attività di tipo culturale, nonché produrre note, opuscoli, libri, cd-rom, supporti fonografici e visivi per divulgare i valori promossi dall'Associazione;

c) sviluppare progetti in collaborazione con enti territoriali, fondazioni, altre associazioni e comunque con soggetti, pubblici e privati, aventi analoghe finalità;

d) porre in essere eventuali operazioni di carattere economico-commerciale esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative.

Art. 4 - Associati

4.1 Gli Associati si distinguono in:

a) Fondatori;

b) Ordinari;

c) Onorari;

d) Benemeriti.

4.2 Sono Associati Fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione o vi hanno aderito entro e non oltre il 30 giugno 2012.

4.3 Sono Associati Ordinari le persone fisiche o giuridiche la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo e che versano, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita.

4.4 Possono essere proclamati Associati Onorari persone fisiche che, condividendo gli scopi dell'Associazione, si siano distinte per il loro particolare valore etico o professionale, nonché uomini di cultura che abbiano dato un rilevante contributo alla soluzione - sulla base di principi etico/morali - di problemi giuridici, sociali ed economici.
4.5 Possono essere proclamati Associati Benemeriti persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi dell'Associazione, abbiano elargito a favore della stessa contributi e/o donazioni di particolare importanza.

Art. 5 - Ammissione degli Associati

5.1 Ai fini dell'ammissione e, quindi, dell'assunzione della qualifica di Associato sono necessari i seguenti requisiti, concorrenti fra loro:
a) la condivisione degli scopi e dei valori associativi descritti nel precedente art. 3 e, con riferimento alle persone giuridiche, il perseguimento di un oggetto sociale coerente con tali scopi e valori;
b) la buona condotta civile e morale, in conformità ai valori perseguiti dall'Associazione;
c) il versamento della quota associativa determinata dall'Assemblea, salvo quanto previsto al successivo art. 8, comma 8.5.
5.2 L'ammissione degli Associati Onorari e degli Associati Benemeriti avviene su proposta di almeno 2 (due) Fondatori e con deliberazione del Consiglio Direttivo.
5.3 L'ammissione degli Associati Ordinari avviene su proposta di almeno un Fondatore e previa presentazione della domanda di ammissione, sottoposta a deliberazione del Consiglio Direttivo.
5.4 La domanda di ammissione è presentata al Presidente dell'Associazione in conformità al modello predisposto dall'Associazione, cui vanno allegati i seguenti documenti:
a) autocertificazione dell'assenza di condanne penali, ancorché inflitte all'esito del primo grado di giudizio;
b) autocertificazione dell'assenza di carichi pendenti;
c) curriculum vitae per le persone fisiche e visura storica per le persone giuridiche.
5.5 Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, con facoltà di disporre ulteriori accertamenti dei requisiti richiesti.
5.6 Contro il rigetto dell'ammissione è ammesso il reclamo al Collegio dei Probiviri entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego ai sensi dell'art. 19.
5.7 L'ammissione all'Associazione comporta l'integrale accettazione dello Statuto e, se adottati, del codice di condotta e dei regolamenti dell'Associazione.

Art. 6 - Terzi Sostenitori

6.1 Qualunque persona fisica o giuridica che, condividendo gli scopi dell'Associazione, intenda favorirla per la realiz-

zazione delle finalità che essa persegue, potrà elargire in favore della stessa liberalità e contributi economici, nonché prestazioni intellettuali volte al conseguimento degli scopi associativi.
6.2 Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare i contributi e ogni altro atto di liberalità che i terzi sostenitori intendano effettuare a favore dell'Associazione.
6.3 Resta inteso che i terzi sostenitori non diverranno parte dell'Associazione, né saranno considerati alla stregua di Associati.

Art. 7 - Diritti degli Associati

7.1 Gli Associati hanno diritto di partecipare a ogni iniziativa di carattere culturale organizzata dall'Associazione ai sensi dell'art. 3.
7.2. Gli Associati hanno diritto di ricevere, previa richiesta, informativa sull'attività associativa.
7.3. Gli Associati hanno pari diritti fra loro e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo della quota associativa versata, salvo che abbiano agito in nome e per conto dell'Associazione stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 cod. civ..

Art. 8 - Doveri degli Associati

8.1 Gli Associati sono tenuti a rispettare lo Statuto dell'Associazione e, se adottati, il codice di condotta e i regolamenti, nonché le deliberazioni degli organi associativi.
8.2 Gli Associati devono mantenere, per tutto il corso del rapporto associativo, una condotta conforme ai valori perseguiti dall'Associazione. Essi devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da ledere la reputazione e la dignità dell'Associazione e degli altri Associati, ovvero da essere incompatibili con la qualità di Associato.
8.3 Il Consiglio Direttivo può richiedere in qualsiasi momento agli Associati la documentazione ritenuta necessaria per la verifica della permanenza dei requisiti di appartenenza all'Associazione.
8.4 Gli Associati, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a versare, all'atto dell'iscrizione e all'inizio di ciascun anno entro il termine del 28 (ventotto) febbraio, la quota associativa determinata di volta in volta dall'Assemblea.
8.5 Gli Associati Onorari e, in quanto autorizzati dal Consiglio Direttivo, i singoli Associati Benemeriti saranno esonerati dall'obbligo del versamento della quota associativa.
8.6 Solo gli Associati Fondatori e Ordinari in regola con il versamento della quota associativa potranno intervenire e votare in Assemblea.
8.7 Gli Associati Onorari e Benemeriti potranno intervenire alle Assemblee senza diritto di voto.

Art. 9 - Cessazione della qualità di Associato

9.1 Gli Associati cessano di far parte dell'Associazione:

a) per recesso;
b) per provvedimento di esclusione in caso di violazione ai doveri sanciti dall'art. 8.
9.2 Nei casi indicati alla precedente lettera b), l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo all'esito del procedimento disciplinare di cui al successivo art. 11.
9.3 La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta, inclusi gli eventuali specifici incarichi conferiti dal Presidente dell'Associazione ai sensi dell'art. 16, comma 16.3, lett. e). La presente disposizione troverà altresì applicazione anche in caso di sospensione disciplinare comminata ai sensi dell'art. 11.

Art. 10 - Recesso

10.1 Gli Associati possono recedere in ogni momento, a mezzo raccomandata a. r. al Presidente dell'Associazione e con efficacia dal 1° (primo) gennaio dell'anno successivo.
10.2 Il recedente sarà comunque tenuto al pagamento della quota associativa per l'anno in corso e non avrà diritto al rimborso della quota associativa già versata, di eventuali conferimenti effettuati in favore dell'Associazione e, comunque, non avrà diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 11 - Procedimento disciplinare

11.1 In caso di violazione dell'Associato ai doveri di cui all'art. 8, lo stesso sarà sottoposto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonimento, consistente nel semplice richiamo scritto;
b) sospensione dall'Associazione per un periodo fino a un massimo di 3 (tre) anni;
c) esclusione.
11.2 Il procedimento disciplinare si svolge come segue:
a) quando si ha notizia di fatti che possano condurre all'applicazione di una sanzione disciplinare, il Consiglio Direttivo, nel caso in cui non ritenga che la notizia sia prima facie infondata, apre il procedimento e nomina tra i suoi membri un relatore;
b) il Consiglio Direttivo, esaminato il rapporto del relatore e in contraddittorio con l'Associato, delibera la sanzione disciplinare ritenuta più congrua tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione accertata;
c) le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono riportare una sintetica esposizione dei fatti e devono essere adeguatamente motivate;
d) la sanzione disciplinare comminata viene comunicata all'Associato con raccomandata a. r. da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione e, nei soli casi di sospensione o di esclusione, essa viene resa nota a tutti gli Associati mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica.

11.3 Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.
11.4 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, da assumersi ai sensi dell'art. 19, comma 19.6, sono definitive e vengono comunicate senza indugio, oltre che all'Associato, al Consiglio Direttivo per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti.

Art. 12 - Fondo Comune dell'Associazione

12.1 Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito da:
a) beni mobili e immobili;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni e di iniziative di cui all'art. 3;
c) da contributi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore, e da contributi corrisposti da amministrazioni ed enti pubblici o da soggetti privati per lo svolgimento dell'attività associativa;
d) da ogni eventuale altra entrata che concorra a incrementare l'attivo dell'Associazione.

Art. 13 - Rendiconto e Bilancio preventivo

13.1 L'esercizio dell'Associazione si chiude al 30 (trenta) giugno di ogni anno.
13.2 Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio viene predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo il Rendiconto economico finanziario e il Bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
13.3 Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 14 - Cariche sociali - Principi generali

14.1 Gli Associati ricoprono le cariche associative a titolo gratuito.
14.2 Gli Associati decadono dalle cariche associative alla scadenza del mandato, in caso di sospensione disciplinare comminata ai sensi dell'art. 11, ovvero immediatamente qualora vengano meno i requisiti di eleggibilità indicati negli articoli seguenti ovvero, infine, in caso di cessazione della qualità di Associato.

Art. 15 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:
a) il Presidente dell'Associazione;
b) l'Assemblea;
c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 16 - Presidente dell'Associazione

16.1 L'Assemblea nomina Presidente dell'Associazione un Associato Fondatore, un Associato Onorario, un Associato Benemerito o un Associato Ordinario iscritto all'Associazione da almeno 5 (cinque) anni.

16.2 Spettano al Presidente dell'Associazione la guida e il coordinamento generale di tutte le attività dell'Associazione in conformità agli indirizzi e alle direttive deliberati dall'Assemblea.

16.3 Il Presidente dell'Associazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

b) dispone di ogni più ampio potere per la gestione dell'Associazione;

c) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;

d) convoca il Consiglio Direttivo;

e) può nominare procuratori speciali per la gestione di singoli affari, i quali avranno l'obbligo di riferire e di rendere conto del loro operato al Presidente.

16.4 In caso di assenza o di impedimento temporanei del Presidente dell'Associazione le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente nominato dall'Assemblea o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo.

16.5 In caso di cessazione, per qualunque ragione, dalla carica di Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda alla nuova nomina.

16.6 Il Presidente dell'Associazione dura in carica 5 (cinque) anni e alla scadenza del mandato può essere rieletto.

16.7 Agli ex Presidenti dell'Associazione che abbiano completato 2 (due) mandati consecutivi, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, conferisce il titolo di Presidente Emerito a condizione che essi mantengano la qualifica di Associati.

16.8 L'avvocato Umberto Ambrosoli è Presidente Onorario dell'Associazione.

Art. 17 - Assemblea

17.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni sono per gli stessi vincolanti.

17.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario e del Bilancio preventivo. L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto degli Associati che contenga l'indicazione specifica degli argomenti all'ordine del giorno.

17.3 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede legale, purché in Italia.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati; la relativa espressione del voto può avvenire anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.
17.4 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno inviata per posta elettronica a ciascun Associato, ed eventualmente pubblicata sul sito internet dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
17.5 Gli Associati potranno partecipare direttamente, ovvero tramite delega scritta, anche per posta elettronica, ad altro Associato, al quale non potranno essere rilasciate più di 5 (cinque) deleghe.
17.6 L'Assemblea elegge fra i partecipanti un segretario per la redazione del verbale della riunione.
17.7 In sede ordinaria, l'Assemblea:
a) nomina il Presidente dell'Associazione;
b) nomina il Consiglio Direttivo;
c) nomina il Collegio dei Probiviri;
d) approva il Rendiconto economico finanziario e il Bilancio preventivo;
e) detta gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
f) proclama i Presidenti Emeriti;
g) delibera la quota associativa annuale;
h) delibera su ogni altro argomento che non sia espressamente attribuito alla competenza di altri organi associativi.
17.8 In sede straordinaria, l'Assemblea delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del Fondo Comune;
c) sulle altre materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.
17.9 In sede ordinaria, le deliberazioni assembleari sono prese (i) in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di più della metà degli Associati, in proprio o per delega e (ii) in seconda convocazione, a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
17.10 In sede straordinaria, le deliberazioni assembleari sono prese (i) in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno due terzi degli Associati, in proprio o per delega e (ii) in seconda convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno un quarto degli Associati, in proprio o per delega.
17.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Fondo Comune ad altri enti aventi scopi affini occorre il voto favorevole di almeno la metà degli Associati.

17.12 Delle riunioni di Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal segretario.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un numero variabile di Associati da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, compreso il Presidente, i quali, restano in carica 5 (cinque) anni e alla scadenza del mandato potranno essere rieletti.

18.2 Possono essere nominati nella carica di consiglieri gli Associati Fondatori, gli Associati Onorari, gli Associati Benemeriti e gli Associati Ordinari iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) anni.

18.3 I consiglieri che per qualunque ragione cessino dalla carica sono sostituiti dal Consiglio Direttivo per cooptazione. Resta inteso che qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, si intende decaduto l'intero organo e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

18.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni 6 (sei) mesi e, comunque, ogniqualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno 2 (due) consiglieri, con specifica indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

18.5 La convocazione deve essere inviata a mezzo raccomandata a. r. ovvero tramite telefax o posta elettronica spedita almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, ovvero 2 (due) giorni prima nei casi di urgenza.

18.6 Ciascun consigliere ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. I consiglieri possono essere dislocati in luoghi diversi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e, in particolare, a condizione che sia consentito: (i) al Presidente dell'Associazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione; (ii) al segretario di percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare; (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Associazione e il segretario.

18.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un consigliere all'uopo designato, che nominerà il segretario.

18.8 Fermi i poteri del Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dispone dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo:
a) dirige e amministra l'attività dell'Associazione in conformità allo Statuto e agli indirizzi e alle direttive stabilite dall'Assemblea;
b) pianifica, su base annuale, i convegni, le manifestazioni e ogni altra iniziativa di carattere culturale di cui all'art. 3, restando inteso che l'esecuzione dei relativi atti e/o contratti è rimessa al Presidente dell'Associazione o ai procuratori speciali dallo stesso incaricati ovvero ancora ai singoli consiglieri di volta in volta delegati;
c) delibera sull'ammissione degli Associati;
d) gestisce il Fondo Comune in conformità alle direttive dell'Assemblea;
e) predispone il Rendiconto economico finanziario e il Bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f) convoca l'Assemblea;
g) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Collegio dei Probiviri;
h) delibera l'eventuale accettazione dei contributi e delle donazioni da parte di terzi sostenitori;
i) può deliberare i regolamenti dell'Associazione;
j) elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente;
k) propone all'Assemblea la proclamazione dei Presidenti Emeriti;
l) delibera l'eventuale esonero degli Associati Benemeriti dal pagamento della quota associativa;
m) svolge ogni altro compito allo stesso attribuito dalla legge o dallo Statuto.
Quando il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare su una delle materie sopra indicate, esso è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.
18.9 Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica sulle seguenti materie:
a) esclusione degli Associati;
b) proclamazione degli Associati Onorari e Benemeriti;
c) provvedimenti disciplinari di cui all'art. 11;
d) proposte di modifica dello Statuto;
e) eventuale adozione e modifica del codice di condotta, sentito il Collegio dei Probiviri;
f) acquisto da parte dell'Associazione di beni mobili di valore superiore a euro 10.000,00 (diecimila) o di beni immobili ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità associative.
18.10 Delle riunioni viene compilato verbale che, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal segretario, viene conservato nell'archivio dell'Associazione.

Art. 19 - Collegio dei Probiviri

19.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea e durano in carica 5 (cinque) anni, allo scadere dei quali possono essere rieletti. I membri così designati eleggono il presidente.
19.2 Possono essere membri del Collegio dei Probiviri gli Associati Fondatori, gli Associati Onorari, gli Associati Benemeriti e gli Associati Ordinari che siano iscritti all'Associazione da almeno 5 (cinque) anni. Non possono far parte del Collegio dei Probiviri gli Associati che siano membri del Consiglio Direttivo.
19.3 Fermo quanto previsto al precedente comma 19.2, per i primi 5 (cinque) anni dalla costituzione dell'Associazione, potranno essere nominati Probiviri Associati Ordinari iscritti da meno di 5 (cinque) anni.
19.4 Il componente del Collegio che per qualunque ragione cessi dalla carica è sostituito dallo stesso Collegio dei Probiviri per cooptazione. Resta inteso che, qualora per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri, si intende decaduto l'intero organo e il Consiglio Direttivo dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Collegio.
19.5 Il Collegio dei Probiviri:
a) vigila sul rispetto dello Statuto, dei regolamenti e del codice di condotta, se adottati;
b) delibera in via definitiva sui casi di mancata ammissione dei nuovi Associati;
c) delibera in via definitiva sulle sanzioni disciplinari da comminarsi ai sensi dell'art. 11;
d) svolge funzioni conciliative in relazione a eventuali controversie fra gli Associati o fra gli stessi e l'Associazione;
e) formula proposte al Consiglio Direttivo sull'adozione e sulla modifica del codice di condotta;
f) svolge ogni altra funzione allo stesso rimessa dallo Statuto.
19.6 Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei suoi componenti e delle riunioni viene redatto verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario di volta in volta designato, è conservato nell'archivio dell'Associazione.

Art. 20 - Liquidazione

20.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del Fondo Comune.
20.2 Il Fondo Comune, in qualunque caso, non potrà essere assegnato agli Associati, ma dovrà essere devoluto ad altre associazioni che perseguano scopi affini.

Art. 21 - Controversie

21.1 Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più Associati e l'Associazione ovvero fra Associati, circa l'in-

terpretazione o l'esecuzione del presente Statuto, e che non sia risolta in via conciliativa dal Collegio dei Probiviri, sarà devoluta alla competenza di un unico Arbitro scelto di comune accordo dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Rettore dell'Università Bocconi pro tempore, adito su istanza della parte più diligente.

21.2 L'arbitro giudicherà entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla nomina, ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile e vincolante per le parti.

Art. 22 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge.

F.TO ROBERTO HATCH MARIA NOTARBARTOLO di VILLAROSA

F.TO GIUSEPPE TEDONE NOTAIO

LA PRESENTE COPIA INFORMATICA, CUI E' APPOSTA FIRMA DIGITALE EX ART. 22 D. LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, E' CONFORME AL SUO ORIGINALE SU SUPPORTO ANALOGICO MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME E SI RILASCIA PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE ESENTE DAL BOLLO.
MILANO, VENTISEI MAGGIO DUEMILAVENTITRE.